

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI ESPERIA (FR) E PASTENA (FR)

L'anno duemiladiciannove, addì 26 del mese di Settembre, in Esperia e nella residenza Municipale, tra:

- 1) Il Comune di Esperia nella persona del Sindaco pro-tempore Sig. Giuseppe Villani, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;
- 2) Il Comune di Pastena nella persona del Sindaco pro-tempore Dott. Arturo Gnesi, che agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

PREMESSO

- Che l'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267 consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- Che l'art. 98, comma 3, del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segretario Comunale;
- Che l'art. 10 del D.P.R. 465/97, comma 2, dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'ufficio di Segretario Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il sindaco competente alla nomina e alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- Che con deliberazione consiliare del Comune di Esperia n. 47 del 21/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;
- Che con deliberazione consiliare del Comune di Pastena n. 34 del 19/09/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato lo schema di convenzione per l'ufficio di Segretario Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 20 agosto 2000 n. 267;

Tanto premesso, tra le parti come sopra costituite



SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto e fine

I Comuni di Esperia (Provincia di Frosinone) e Pastena (provincia di Frosinone) nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associativa le funzioni di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs 267/2000, anche al fine di ottenere un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2

Comune "Capo convenzione"

La nomina del Segretario Comunale, secondo la procedura di cui all'art. 99 del D. Lgs 267/2000, compete al Sindaco del Comune di Esperia, quale comune "Capo convenzione", fermo restando il necessario accordo con il Sindaco del Comune di Pastena. Allo stesso modo competerà al Sindaco del Comune di Esperia l'emanazione dell'eventuale atto di revoca nelle ipotesi di cui all'art. 100 del D. Lgs 267/2000, dopo aver consultato il Sindaco del Comune di Pastena.

In caso di revoca qualora le violazioni dei doveri d'ufficio riguardino uno solo dei Comuni convenzionati, la procedura prevista dall'art. 15, c. 5, del D.P.R. 465/97, sarà curata dall'Ente interessato; in tal caso, il sindaco del Comune non ricoprente il ruolo di capo-convenzione, espletata la procedura di cui al precedente capoverso, richiederà formalmente al sindaco di Esperia nella sua veste di Comune Capo Convenzione, l'adozione del provvedimento di revoca, previa dimostrazione documentale del regolare espletamento della suddetta procedura. Qualora si verifichi tale fattispecie, il provvedimento di revoca andrà a riguardare solamente l'ente in cui siano state accertate e contestate le violazioni dei doveri d'ufficio da parte del Segretario.

ART. 3

Modalità operative

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la propria opera in entrambi gli Enti. Tale unico Segretario è individuato nel Segretario titolare del Comune di Pastena, Dott.ssa Valentina Lepore, iscritta nella fascia B dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.



Le prestazioni lavorative del Segretario Comunale saranno articolate nel modo seguente:

- presso il Comune di Esperia: 58% della prestazione lavorativa da svolgersi nei giorni di lunedì, mercoledì e giovedì, fermo restando la necessaria flessibilità rispetto alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi;
- presso il Comune di Pastena: 42% della prestazione lavorativa da svolgersi in due giorni settimanali, il martedì ed il venerdì, fermo restando la necessaria flessibilità rispetto alle esigenze che di volta in volta dovessero presentarsi.

ART. 4

Sede di servizio

La sede del servizio di Segreteria è fissata nel Comune "Capo-convenzione" di Esperia.

La classe di appartenenza alla Segreteria è determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in base alla popolazione del Comune Capofila.

Il Segretario espletterà comunque il proprio servizio a seconda delle esigenze relative al proprio ufficio che si presenteranno di volta in volta nei Comuni convenzionati.

ART.5

Rapporti Finanziari

I Comuni convenzionati concorreranno nella spesa per il pagamento al Segretario Comunale dei compensi aventi natura ordinaria, compresi le indennità e gli oneri riflessi, in misura proporzionale alle ore prestate presso i Comuni di Esperia (58%) e Pastena (42%), così come previsto all'art.3.

Le spese per funzioni aggiuntive conferite da un Ente, a norma della vigente disciplina legislativa e contrattuale, saranno ad esclusivo carico dello stesso. Nel caso di missioni svolte nell'interesse di un solo comune il rimborso sarà corrisposto dall'Ente interessato.

Al Segretario Comunale sarà corrisposto, per accedere al Comune di Pastena, il rimborso delle spese di viaggio in base alle vigenti disposizioni in materia. La distanza chilometrica sarà computata a partire dalla sede del Comune Capo convenzione, seguendo il tracciato viario più breve per accedere all'altro comune convenzionato. Tali spese saranno liquidate dal Comune capo convenzione e rimborsate totalmente allo stesso dal comune di Pastena sulla base della dichiarazione presentata dal Segretario Comunale.

Il Comune di Esperia provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario Comunale ed al recupero, con cadenza mensile, della spesa a carico del Comune di Pastena.

Al Segretario comunale incaricato del servizio in forma associata spetterà la retribuzione prevista dal

Luca Amari



[Signature]

Contratto collettivo attualmente vigente, fatte salve nuove sopravvenute previsioni contrattuali.

Art.6

Forme di consultazione

I Sindaci sono tenuti a consultarsi, ogni qual volta debbano essere adottati provvedimenti che possano incidere sullo svolgimento del Servizio di Segreteria.

Sarà compito dei Sindaci determinare, in accordo con il Segretario Comunale, le concrete modalità di svolgimento del servizio di segreteria comunale in forma associata.

Art.7

Durata e cause di scioglimento

La presente convenzione è da intendersi sino al 30/06/2021.

Art.8

Possibilità di recesso unilaterale

Il recesso da parte di una delle due amministrazioni è sempre ammesso mediante espressione di volontà del competente Consiglio Comunale.

Il recesso avrà comunque effetto, per ragioni organizzative e di funzionalità degli enti, trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della delibera di cui al comma precedente.

E' previsto, altresì, lo scioglimento consensuale in qualunque momento per coincidente volontà dei Comuni convenzionati, previa deliberazione consiliare. In tal caso lo scioglimento avrà luogo dalla data stabilita in accordo tra gli stessi o, qualora non indicato, dalla data successiva del provvedimento di presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Art. 9

Provvedimenti di competenza

La presente convenzione, unitamente alle rispettive deliberazioni dei Consigli Comunali, sarà rimessa all' ex Agenzia per la gestione dell'albo dei Segretari Comunali e Provinciali, per i provvedimenti di competenza.



Luca Gnesi

[Handwritten signature]

Art. 10

Normativa di riferimento

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si fa riferimento alle vigenti norme di legge in materia.

Art.11

Disposizioni finali e transitorie

Tale convenzione di segreteria avrà efficacia con decorrenza dalla presa d'atto da parte dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali.

Nelle more dell'efficacia della nuova convenzione di segreteria, i rapporti tra i due Comuni ed il Segretario, nonché i rapporti tra i Comuni stessi saranno regolati dalla Convenzione di segreteria esistente.

Per il Comune di Esperia

Sindaco



[Handwritten signature]

Per il Comune di Pastena

Sindaco



[Handwritten signature]

